Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79 **NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 31 del 25.09.09

PROPONENTE: Ditta Cecconi Pietro & C. s.n.c.

COMUNE: Stazzema (LU)

OGGETTO: Proroga autorizzazione del progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA

GUFONAGLIA"

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata
dal
al
n.° del registro

IL DIRETTORE	
	ı

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 11.07.09 prot. 2856 la Ditta Cecconi Pietro & C. s.n.c. con sede in Pietrasanta trasmetteva al Parco, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di proroga dell'autorizzazione del progetto di coltivazione del sito denominato *CAVA GUFONAGLIA* e che per quanto previsto dall'art. 14 comma 5 della L.R. 79/98, il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data del 11.07.09;

Vista la propria determinazione n. 16 del 19.09.2003 relativa al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA GUFONAGLIA";

Considerato che la ditta non ha completato il progetto autorizzato con determina n. 16/03;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Vista la determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. 28 del 27.08.2009 con la quale si procede alla sostituzione temporanea del Coordinatore del Settore Uffici Tecnici nonché del responsabile della U.O. Pianificazione territoriale;

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97:

Visto il quesito posto alla Regione Toscana sull'interpretazione del punto 3 del dispositivo della Deliberazione di C.R.T. n. 298 del 24/07/97, relativo alla prosecuzione dell'attività estrattiva della cava Gufonaglia, inviato in data 12.04.02, protocollo 1728;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica curata dall'ufficio *Pianificazione territoriale* relativa al rilascio del Nulla Osta ex art. 20 L.R. 65/97, comprensivo dei vincoli paesaggistico ed idrogeologico;

Visto il parere della Regione Toscana, a firma dell'architetto Stefano Agati, in merito all'interpretazione del punto 3 del dispositivo della Deliberazione di C.R.T. n. 298 del 24.07.97, relativo alla prosecuzione dell'attività estrattiva della cava Gufonaglia, pervenuto al Parco in data 12.06.03, protocollo 2887;

Considerato che il Parco ha interpretato il punto 3 della deliberazione regionale citata nel senso che i piani di coltivazione successivi alla deliberazione n. 298/97 e precedenti alla data di entrata in vigore del Piano per il Parco, debbano essere contenuti per estensione e profilo, entro il piano di coltivazione autorizzato dal comune di Stazzema con deliberazione n. 134 del 15.05.97;

Preso atto che la Commissione Tecnica nella seduta del 21.09.09 ha verificato che il progetto autorizzato con PCA n. 13/02 e non ancora completato, rientra nei limiti autorizzati dal comune di Stazzema con deliberazione n. 134 del 15.05.97 ed ha quindi espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- 1) il troppo pieno dell'impianto di depurazione è soggetto ad autorizzazione allo scarico che dovrà essere presentata in via preventiva prima della conferenza dei servizi ex L.R. 78/98;
- 2) dovranno essere comunicati, prima della conferenza dei servizi ex L.R. 78/98, gli estremi della concessione al prelievo idrico dal canale delle Fredde;

- 3) entro il 29.10.2010 dovrà essere richiesta l'autorizzazione alle emissioni diffuse comprendente anche l'impianto di grigliatura;
- 4) entro il 16.03.2010 dovrà essere presentato il piano di gestione per le acque meteoriche dilavanti;

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 2.065.84 tramite bonifico registrato con reversale n. 230 del 26.08.09, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5‰;

DETERMINA

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché del **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, per le lavorazioni previste nel progetto di coltivazione del sito denominato CAVA GUFONAGLIA, acquisito al protocollo del Parco in data 11.07.09 prot. 2856;

di confermare il **Programma di Gestione Ambientale** della determinazione n. 16/03 come di seguito richiamato ed integrato:

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE

Si procede alla realizzazione delle attività previste nella prima fase, ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- a) il troppo pieno dell'impianto di depurazione è soggetto ad autorizzazione allo scarico che dovrà essere presentata in via preventiva prima della conferenza dei servizi ex L.R. 78/98;
- b) dovranno essere comunicati, prima della conferenza dei servizi ex L.R. 78/98, gli estremi della concessione al prelievo idrico dal canale delle Fredde;
- c) entro il 29.10.2010 dovrà essere richiesta l'autorizzazione alle emissioni diffuse comprendente anche l'impianto di grigliatura;
- d) entro il 16.03.2010 dovrà essere presentato il piano di gestione per le acque meteoriche dilavanti:
- e) in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;

ATTIVITA' DI RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività previste in questa fase, oltre a quanto già incluso nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- f) la strada di arroccamento della cava deve essere smantellata a fine lavori oppure, in alternativa, passata a proprietà pubblica;
- g) nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);
- h) i fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

i) nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;

j) nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale pari a **quattro anni**, a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per le *autorizzazioni idrogeologica e paesaggistica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Stazzema, all'A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore per. agr. Gianfranco Genovesi